

Circolare n. 2 del 16/06/2014

SERVIZIO ENTRATE CONTRIBUTIVE

AGLI UFFICI DI CORRISPONDENZA INPGI
Loro Sedi

AI GIORNALISTI ISCRITTI
Loro Sedi (a mezzo e-mail)

Circolare n. 2 del 16/06/2014

e p.c. ALLA FNSI
Roma

**OGGETTO: COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DEI REDDITI DA ATTIVITA' GIORNALISTICA "LIBERO PROFESSIONALE"
CONSEGUITI NEL 2013**

Si ricorda che la comunicazione obbligatoria dei redditi percepiti per attività giornalistica autonoma nel corso del 2013 deve essere trasmessa all'Inpgi entro il 31 luglio 2014. Sono tenuti alla comunicazione tutti i giornalisti iscritti alla Gestione Separata che nel predetto anno abbiano svolto attività autonoma giornalistica:

- con Partita IVA;
- come attività "occasionale";
- come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti;
- con cessione di diritto d'autore.

Si fa presente, altresì, che sono tenuti alla comunicazione anche coloro i quali - pur non avendo conseguito redditi da attività giornalistica libero professionale - non hanno chiesto di essere sospesi dagli adempimenti contributivi per l'anno 2013.

La comunicazione deve essere effettuata **esclusivamente in via telematica**, collegandosi al sito www.inpgi.it attivo **tutti i giorni dal 16 giugno, dalle ore 8.00 alle ore 20.00**. Si ricorda che nei casi in cui l'inoltro della comunicazione sia effettuato in data successiva al 31/07/2014, è previsto l'addebito di una sanzione per ritardata comunicazione reddituale. Per effettuare la comunicazione è necessario identificarsi nel sito utilizzando il codice iscritto (ovvero il numero di posizione) e la password normalmente utilizzata per l'accesso ai dati personali.

Si ricorda, infine, che l'art. 3 del Regolamento della Gestione separata INPGI (approvato con nota ministeriale prot. 36/0001537/MA004.A007 del 30/01/2013) dispone che il versamento del contributo soggettivo comporta - a decorrere dall'anno 2013 - il riconoscimento di un'anzianità contributiva pari ad un anno (12 mesi), solo nel caso in cui il suo importo - compreso l'eventuale contributo aggiuntivo - non risulti inferiore al 10% (ridotto al 5% per i titolari di trattamento pensionistico diretto) del reddito minimo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 (**per il 2013 pari quindi a 15.357,23 euro**). In presenza di un importo inferiore è attribuita una minore anzianità assicurativa - rapportata al predetto importo minimo - ed è riconosciuta, in ogni caso, un'anzianità pari ad almeno una mensilità.

La procedura per la comunicazione reddituale online indicherà, in ogni caso, le mensilità attribuite in ragione del reddito dichiarato e l'eventuale contributo aggiuntivo necessario per l'attribuzione di un'anzianità pari a 12 mesi.

Per la corretta compilazione del modello informatico da utilizzare per la comunicazione dei redditi, si invita a visionare le istruzioni presenti nella sezione "Gestione Separata" del sito dell'Istituto, www.inpgi.it (<http://www.inpgi.it>).

Il Dirigente
(Augusto Moriga)

Files allegati:

 [PC-02-EC del 16-06-2014 obbligo CR GS 2013.pdf](https://www.inpgi.it/sites/default/files/PC-02-EC%20del%2016-06-2014%20obbligo%20CR%20GS%202013_0.pdf) (https://www.inpgi.it/sites/default/files/PC-02-EC del 16-06-2014 obbligo CR GS 2013_0.pdf)